

Il convegno annuale Assosoftware ha passato in rassegna tutte le novità per le case di software

Studi di settore senza più segreti

Esperti a confronto sulla modulistica fiscale del 2010

DI FABIO GIORDANO

Assosoftware, in collaborazione con Data Print Grafik, ha organizzato il tradizionale Convegno di formazione professionale per le case di software dal titolo «Modulistica fiscale 2010 e novità sugli Studi di settore» che si è tenuto a Rimini il 4 dicembre, presso l'Hotel Ambasciatori. Si tratta di un appuntamento importante che ha messo a confronto gli esperti di normativa fiscale delle software house con i dirigenti e i funzionari dell'Agenzia delle entrate, supportati dai tecnici della Sogei. La novità di questo incontro è stata la partecipazione di nuovi giovani relatori che ha reso l'incontro molto efficace. In particolare vanno doverosamente ringraziati per il loro prezioso apporto la dott.ssa Carla Pappalardo, la dott.ssa Debora Ricco, il dott. Andrea Palma, il dott. Domenico Pignotti e il dott. Giuseppe Esposito che hanno trattato rispettivamente dell'Iva 2010, del reddito di impresa, del 730, e degli Studi di settore (parte normativa ed aspetti tecnici), in relazione alle novità che ci attendono il prossimo anno. Il «taglio» del Convegno è di per se molto particolare, perché vengono affrontate esclusivamente problematiche fiscali che avranno impatti sulla predisposizione del software, con un approfondimento molto specifico rispetto a un Convegno di tipo tradizionale. Assosoftware, ben consapevole di questa esigenza primaria delle aziende associate, dedica una parte importante della propria attività a fornire gli strumenti conoscitivi e formativi, ponendosi quale principale interlocutore nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, degli Enti e delle Istituzioni. Di seguito vediamo, in sintesi, le novità relative all'Iva, in particolare in riferimento alle nuove modalità di compensazione e alla modulistica Iva 2010.

Compensazione dei crediti Iva dal 2010

Com'è ormai noto da tempo, l'articolo 10 del dl 78/2009 (convertito con la legge 102 del 03/08/2009) ha introdotto nuove modalità operative cui dovranno attenersi dal prossimo anno i contribuenti che effettueranno compensazioni di crediti Iva per importi superiori a 10.000,00 euro annui tramite il modello F24, o che ne richiederanno il rimborso. Le nuove disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 2010, ma nonostante l'approssimarsi del termine i dubbi operativi sono tali e tanti che ad oggi non risulta possibile neppure ipotizzare interventi di aggiornamento del software. Le ipotesi fatte dagli esperti della stampa specializzata hanno infatti portato a due orientamenti di tipo diametralmente opposto, ovvero:

ipotesi 1: il superamento del limite di 10.000,00 euro ai fini della compensazione va valutato con gli stessi criteri già adottati per il limite annuo dei 516.456,90 euro, ovvero con il criterio «solare»:

in questo caso rientrerebbero nel computo tutte le compensazioni effettuate nel 2010, dunque anche i crediti utilizzati da gennaio 2010 ancorché scaturiti dalla dichiarazione Iva 2009 e usati in compensazione con codice tributo 6099 ed anno 2008 prima della presentazione della dichiarazione Iva 2010;

ipotesi 2: il superamento del limite di 10.000,00 euro ai fini della compensazione va valutato in relazione alla dichiarazione da cui il credito si origina: in questo caso rientrerebbero nel computo le compensazioni effettuate nel 2010 con codice tributo 6099 e anno 2009 a seguito della presentazione della dichiarazione Iva 2010.

Analoghe considerazioni riguardano naturalmente l'apposizione del Visto di Conformità necessario in caso di superamento del limite di 15.000,00 euro. Nel corso del Convegno i funzionari dell'Agenzia delle entrate, pur non potendo fornire informazioni certe, hanno indicato come l'ipotesi 2 sia al momento la più accreditata. Tra le ipotesi interpretative che sono state prospettate come probabili vi sono anche:

la possibilità di compensare comunque i crediti relativi alla dichiarazione Iva 2010, per la parte che non supera i 10.000,00, già da gennaio 2010, con codice tributo 6099 ed anno 2009; di conseguenza la compensazione dei crediti, solo per la parte eccedente i 10.000,00 euro, dovrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione (dunque di trasmissione) della dichiarazione Iva o dell'istanza infrannuale (modello IVA TR), dunque non prima del 16/03/2010;

il tetto dei 10.000,00 euro sarà di fatto sdoppiato ed andrà riferito distintamente al modello di dichiarazione Iva annuale ed al «cumulo» dei tre trimestri del modello IVA TR (dunque per un tetto complessivo di 20.000,00 euro);

il Visto di Conformità dovrebbe riguardare il solo modello di dichiarazione Iva annuale e non anche il modello Iva TR, come si temeva in un primo tempo.

Dubbi ancora aperti anche sul fronte dell'obbligo di utilizzo del sistema di trasmissione dell'Agenzia delle entrate. Quale sia il senso della norma, infatti, non è chiaro, così come non sono chiari i risvolti pratici. Ai relatori è stato posto il seguente caso: un'impresa compensa nel mese di gennaio 2010 un importo a debito di 9.000,00 euro con un credito Iva 2010 (codice tributo 6099 ed anno 2009) utilizzando il circuito interbancario CBI tramite l'azienda di credito A. La stessa impresa compensa nel mese di febbraio 2010 un importo a debito di 5.000,00 euro con un credito Iva 2010 utilizzando il circuito interbancario CBI tramite l'azienda di credito B. Naturalmente né l'azienda di credito A, né la B possono rifiutare il modello F24, né sono in grado di fare controlli di capienza. Di conseguenza sarà

comunque necessario un controllo «a valle» da parte di Sogei, che gestisce il canale Entratel, ma anche i flussi Cbi delle banche per conto dell'Agenzia delle entrate (Direzione Accertamento) per evitare utilizzi impropri. Dunque, poiché comunque un controllo a valle appare di fatto necessario, per quale motivo si vuole ostacolare l'utilizzo del circuito Cbi? A livello gestionale la predisposizione di deleghe differenziate per il circuito Entratel e per quello Cbi è già prevista da alcuni software evoluti a livello di codici tributo a debito, ma nessun software prevede (né sarebbe facile prevederla) una differenziazione sulla base dei codici tributo a credito. Peraltro neppure la compensazione «manuale» è gestita in modo completo da tutti i software, per cui è i disagi che avranno gli operatori saranno rilevanti. Dubbi, infine, anche sulla compensazione «Iva da Iva» effettuata comunque con l'utilizzo del modello F24, pratica molto più diffusa presso gli Studi Professionali e le aziende di quanto ci si possa ragionevolmente immaginare. Infatti, ancorché l'ipotesi prevalente tenda a tener fuori tali compensazioni (interne ancorché esposte sul modello F24) dal computo dei 10.000,00 euro, dal lato pratico risulta difficile effettuarne la corretta «sterilizzazione» a partire dai modelli F24 quando questi contengano anche altri debiti oltre quelli Iva. Si dovrebbe infatti «presumere» prima la compensazione «Iva da Iva» e poi in subordine quella degli altri tributi a debito o a credito contenuti in ciascun foglio dei modelli di versamento F24 o in ciascuna delega cumulativa. I chiarimenti forniti nel corso del Convegno sugli indirizzi più probabili, da una parte sembrano aprire una finestra temporale leggermente più ampia in riferimento alla necessità di adeguare i software per la scadenza del 16/03/2010 (se prevalesse l'ipotesi 1, l'adeguamento dovrebbe essere effettuato già per la scadenza del 16/01/2010, termine ormai improponibile), ma si rendono comunque necessarie informazioni specifiche in relazione agli altri punti di cui sopra circa i quali non vi sono ad ora certezze.

Comunicazione annuale dati Iva
Il modello quest'anno subirà alcune piccole modifiche, in quanto si è resa necessaria la raccolta di alcune informazioni utili ai fini della elaborazione dei correttivi anticrisi degli Studi di Settore. In particolare sono stati inseriti i campi CD1 col.5 e CD2 col.5 per l'indicazione rispettivamente delle cessioni e degli acquisti di beni strumentali. Nelle istruzioni sarà espressamente chiarito che i valori indicati in tali campi non sono dettagli «di cui» dei campi «Totale» ma extra. È in fase di studio la possibile richiesta della specifica distinzione tra beni ammortizzabili e beni in locazione finanziaria. Va detto infine che la facoltà di non predisporre ed inviare la Comunicazione annuale dati Iva concessa

ai contribuenti che trasmetteranno la dichiarazione Iva annuale nel mese di febbraio 2010 al fine di poter fruire della possibilità di compensare importi a credito superiori a 10.000,00 euro, sarà fruibile dai soli contribuenti a credito per i quali risulta possibile «estrarre» il modello di dichiarazione Iva dal modello Unico e non, per esempio, per i contribuenti a debito.

Dichiarazione Iva 2010

Nonostante il 2009 sia stato caratterizzato da una relativa stabilità della normativa Iva (se si eccettua l'introduzione dell'«Iva per cassa») il modello di dichiarazione Iva è stato quest'anno sostanzialmente ristrutturato in particolare in relazione allo spostamento di alcune informazioni dal quadro VA ai quadri VE e VF ed alla soppressione del quadro VG. Ma vediamo in sintesi le novità.

Sul Frontespizio:

eliminati i dati anagrafici del contribuente perché desunti dai modelli AA7/AA9 (l'eliminazione potrebbe riguardare anche i modelli Unico SP e SC, mentre per il solo modello Unico PF i dati anagrafici continueranno ad essere richiesti in caso di variazioni);

sostituiti i dati anagrafici della dichiarante diverso dal contribuente con l'indirizzo estero. I nuovi campi dovranno essere compilati solo dai soggetti residenti all'estero;

introdotta la nuova sezione per la Firma dell'organo di controllo, da compilarsi in alternativa a quella del Visto di conformità, in presenza di crediti superiori a 15.000,00 richiesti in compensazione o a rimborso;

oggetto che invia la dichiarazione: tale novità, introdotta già nelle Specifiche tecniche dell'Istanza di rimborso Irap, consiste nell'indicazione del codice fiscale del soggetto che materialmente effettua l'invio telematico della dichiarazione. È in fase di verifica un possibile inserimento dell'informazione nel modello, sebbene ciò appaia poco probabile in quanto trattasi di un'informazione richiesta dal Garante della Privacy e non dall'Agenzia delle entrate.

Quadro VA:

dai primi mesi del 2009 non è più possibile operare contemporaneamente con due posizioni Iva come per esempio la stabile organizzazione, il rappresentante fiscale o l'identificazione diretta: i soggetti che nel 2009 hanno operato con una duplice posizione devono specificarlo nell'apposito campo 6 di VA1;

spostate sui quadri VF e VE alcune informazioni specifiche; eliminato il rigo VA42 relativo all'adeguamento agli Studi di Settore (che sarà inserito nell'Unico).

Quadro VE:

integrato con dati relativi alle operazioni di esportazione precedentemente richiesti nel quadro VA (quattro campi «di cui» del rigo VE30). Occorre prestare attenzione al fatto che il campo VE30 non costituisce la somma dei campi «di cui» di dettaglio perché com-

prende anche le operazioni di cui all'art. 72 del dpr 633/1972 e le operazioni con il Vaticano. Altra novità rilevante è che in presenza di multiattività i nuovi campi sono riferiti alla singola attività (come peraltro l'intero quadro VE) e non sono più riepilogativi come lo scorso anno quando erano collocati nel quadro VA;

inserito il campo VE36 col.2 che accoglie l'«Iva per cassa» (art. 7, dl 185/2008).

Quadro VF:

eliminati alcuni campi di subtotale ed inseriti alcuni dati relativi alle operazioni di importazione ed acquisto intracomunitario precedentemente richiesti nel quadro VA. Anche in questo caso in presenza di multiattività i nuovi campi si riferiscono alla singola attività;

inserito il campo VF18 col.2 che accoglie l'IVA per cassa detraibile. 185/2008. Essendo il 2009 il primo anno di applicazione del regime, questo campo non sarà mai compilato;

per effetto dell'eliminazione del quadro VG, inclusi nel quadro VF sono tutti i regimi speciali di determinazione dell'Iva ammessa in detrazione. Le modalità applicative non sono variate ed i prospetti di calcolo sono descritti nell'Appendice alle istruzioni. È possibile, peraltro, in presenza di operazioni occasionali, compilare un unico modello VF.

Quadro VG:

il quadro è stato eliminato in quanto tutte le tipologie di detrazione sono state gestite direttamente nel quadro VF.

Quadro VL:

il credito risultante nel rigo VL10 relativo a società che entra a far parte di una liquidazione Iva di Gruppo continua ad essere «bloccato», così come lo scorso anno. L'eventuale eccedenza desunta dal rigo VL10 dello scorso anno può essere riportata in avanti e va esposta nel rigo VL8 (vincolo di utilizzo triennale 2007-2008-2009).


Quadro VO

è stata aggiunta la casella VO33 col.2 per la revoca dell'opzione esercitata da un soggetto che può avvalersi del naturale regime dei Minimi.


È stato precisato, infine, che è stato mantenuto il modello VR anche per l'anno 2010.

— © Riproduzione riservata —

Questa pagina è realizzata in collaborazione con



ASSOSOFTWARE
Associazione nazionale
professionisti di software
gestionale e fiscale



www.assosoftware.it - info@assosoftware.it